



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DETERMINAZIONE N. 240 del 04/11/2022

proposta n.2788 /2022

Settore Vigilanza

Oggetto: IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE
TRAMITE L'IMPIEGO DI FOTOTRAPPOLE - NOMINA
INCARICATO DEL TRATTAMENTO DATI

*Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005):
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che, con delibera di Consiglio comunale n.34 del 11/10/2022 l'Amministrazione comunale ha modificato ed integrato il Regolamento di videosorveglianza (D.C.C. n.28 del 24/10/2019 e ss.mm.ii.), fissa e mobile con il sistema delle fototrappole, avente ad oggetto l'installazione sul territorio comunale di un sistema di videosorveglianza ambientale tramite l'impiego di fototrappole collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio (lungo le strade, e nelle loro pertinenze nonché nelle aree verdi), per finalità di contrasto all'abbandono dei rifiuti e al degrado ambientale;
- che tale sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti;
- che il sistema è di ausilio alla Polizia Locale nell'azione di tutela e controllo del territorio;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n.101 del 10/08/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", in vigore dal 24/05/2016 e applicabile a partire dal 25/05/2018;

RICHIAMATI:

- l'art.28, paragrafo 1, del suddetto RGPD che stabilisce: "qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";
- l'art.28, paragrafo 2 del suddetto Regolamento UE a norma del quale "il responsabile del trattamento non ricorre ad un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche";
- l'art.29 del medesimo Regolamento UE che impone: "il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso ai dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri";
- l'art.2-quaterdecies del Codice della Privacy, come modificato dal D. Lgs. n.101/2018 di attuazione del Regolamento UE 2016/679, che recita: "il Titolare o il Responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità", e che "Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta";

VISTO il D. Lgs. n.101 del 10/08/2018 che ha modificato il D. Lgs. n. 196/2003;

VISTO l'art.7, commi 3 e 7 del Regolamento comunale di videosorveglianza con il sistema delle fototrappole, secondo il quale i dati personali, formati e raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, in relazione ai luoghi di installazione delle fototrappole, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

CONSIDERATO che il trattamento dei dati personali sarà consentito solo ed esclusivamente agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che permettano l'accesso ai contenuti informatici ed ai menù della fototrappola;



RILEVATO che in particolare:

- l'art. 4 comma 1, lett. h) del d.lgs. 196/2003 definisce "incaricati" le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- l'art. 30 del d.lgs. 196/2003 dispone che:

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima;

VISTO il Decreto Sindacale n° 01 del 16/01/2020 con cui lo scrivente Comandante della Polizia Locale è stato nominato Responsabile della Gestione e del Trattamento dei dati della videosorveglianza del Comune di Palau;

RITENUTO necessario nella predetta qualità di individuare, per le ragioni sopra esposte e, dunque, designare formalmente l'incaricato del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni della videosorveglianza attuate mediante le fototrappole di recente dotazione del Comune di Palau, nella persona del Responsabile del settore Ambiente-Demanio del Comune di Palau, dr.ssa Barbara Perentin;

Visti:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 10 del 29.11.2019 con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; gli artt. 151, comma 4, 184, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 151, comma 4, 183 e 184, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022;
- vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 09/04/2019 con la quale è stato adottato il PEG 2019 – 2021;

Dato atto:

- dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse;
- che questo provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. n. 33/2013);

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa,

di nominare la dr.ssa Barbara Perentin, Incaricato del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni della videosorveglianza attuate mediante le fototrappole in dotazione al Comune di Palau, secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento e dall'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

di dare atto che i compiti affidati all'incaricato del trattamento dei dati sono quelli indicati nel Regolamento per la disciplina della videosorveglianza fissa e mobile del Comune di Palau approvato con deliberazione C.C. n. 28 in data 24/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, nel D.Lgs. 196/2003 nel provvedimento generale sulla videosorveglianza, emesso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010 specificando in particolare che l'incaricato del trattamento dei dati, ha il dovere di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia.

In particolare i compiti dell'incaricato del trattamento dei dati sono:



- effettuare il trattamento dei dati ai sensi e nei limiti degli artt. 11, 18, 19, 20, 21, 22 e 31 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento suindicato;
 - osservare le disposizioni organizzative e operative impartite per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati;
 - accedere ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria in relazione e per l'adempimento delle mansioni e dei compiti assegnati;
 - accedere, per esigenze di servizio, esclusivamente alle banche dati informatiche del proprio Servizio a cui è stato autorizzato;
 - adottare tutte le misure e gli interventi per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati, secondo le disposizioni vigenti in materia;
 - conservare le registrazioni ai sensi di legge per un massimo di 7 giorni, trascorsi i quali, le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti dovranno essere riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo conveniente, dovranno essere distrutti previa cancellazione delle immagini registrate;
 - fornire, ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003, per ogni impianto l'informativa agli interessati, secondo quanto previsto dal provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010;
 - segnalare al Titolare eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sopra citata
- di attestare:
- ✓ la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa (art.147-bis, D.Lgs.n.267/2000);
 - ✓ che i pagamenti, conseguenti all'impegno di spesa da assumere, sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (visto di compatibilità monetaria - art.9, comma 1, lett. a, punto 2, del D.L. n.78/2009).
- di trasmettere il presente provvedimento all'incaricato nominato.

istruttore/redattore: NIEDDU WALTER

Il Responsabile del Settore Vigilanza

NIEDDU WALTER

documento firmato digitalmente



Visto Contabile

Comune di PALAU

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2788/2022**

Settore Proponente: **Settore Vigilanza**

Ufficio Proponente: **Settore Vigilanza**

Oggetto: **IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE TRAMITE L'IMPIEGO DI FOTOTRAPPOLE - NOMINA INCARICATO DEL TRATTAMENTO DATI**

Nr. adozione: **240**

Data adozione: **04/11/2022**

Compatibilità Monetaria

Settore Economico Finanziario

VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza locale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 102/2009.

Data: 04/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO

Visto Contabile

Settore Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 e art. 147 bis del TUEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi Parere: NON NECESSARIO

Data: 04/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)